



Città di Teggiano

Provincia di Salerno

C.A.P. 84039 - ☎ 0975 587811 - 📠 0975 587833

✉ amministrativo.teggiano@asmepec.it

C.F. 83000070652 - P.I. 00379300650

Prot. n. 00011440

Teggiano, li 3 Dicembre 2020

DAL REGISTRO DELLE ORDINANZE DEL SINDACO N. 42/2020

OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche in presenza scuole di ogni ordine e grado per ulteriore prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 dal 4 Dicembre 2020 al 9 Gennaio 2021.

IL SINDACO

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal D.L. n. 83 del 30 luglio 2020 ed ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione del 26 giugno 2020 recante «Adozione del documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021»;

VISTO il DPCM del 3 Novembre 2020, avente efficacia a far data dal 6 Novembre 2020 e fino al 3 Dicembre 2020, che dispone ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 13 Novembre 2020, con il quale, in applicazione del DPCM del 3 Novembre 2020, la Regione Campania è stata individuata come "Zona Rossa", con l'applicazione di tutte le disposizioni restrittive contenute nell'art. 3 del medesimo DPCM, con decorrenza dal 15 Novembre 2020 e per un periodo di quindici giorni;

VISTA l'Ordinanza n. 90 del 15 Novembre 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania, con la quale all'art. 1 è disposto quanto segue:

- con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 Novembre 2020 restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia e della prima classe della scuola primaria;
- con decorrenza dal 16 Novembre 2020 e fino al 29 Novembre 2020 restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività di laboratorio;
- con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.

VISTA l'Ordinanza n. 92 del 23 Novembre 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania, con la quale è consentita dal 25 Novembre 2020 la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia e della prima classe della scuola primaria. Con lo stesso provvedimento si dà facoltà ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate, di adottare provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 93 del 28 novembre 2020 ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l'attività scolastica a distanza.- Disposizioni in tema di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea.- Sospensione elezioni Consorzio di Bonifica Velia (SA)" con la quale ed in particolare i seguenti punti:

"1.1. con decorrenza dal 30 novembre 2020 e fino al 7 dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.2., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima, quelle della prima classe della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i laboratori. E' dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti - con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- di continuare gli screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente, agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 9 dicembre 2020;

1.2. con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

1.3. con decorrenza immediata, restano altresì consentite le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e della prima classe della scuola primaria, nonché delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima. E' demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E' consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza;

1.4. è dato mandato all'Unità di crisi regionale di programmare periodiche misure di screening relative al mondo della scuola, con modalità tali da consentirne la capillarità sul territorio";

ATTESO che l'evolversi della situazione epidemiologica e dei contagi da Covid-19 nel territorio comunale è tale da consigliare di disporre una ulteriore sospensione delle attività didattiche in presenza dei servizi educativi, della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della prima classe della scuola secondaria di primo grado fino al 9 Gennaio 2021, al fine di consentire l'avvio delle attività scolastiche in assoluta sicurezza;

RITENUTO che la riapertura delle scuole, sia pur circoscritta a una sola parte della popolazione scolastica, potrebbe determinare, in considerazione dello specifico contesto epidemiologico di questo Comune, un incremento del rischio del contagio derivante dalle maggior occasioni di mobilità e socialità;

RITENUTO, altresì, che situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,

VISTO l'art 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: *“In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale....”*

Nella qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza;

CON I POTERI conferitigli dalla legge:

ORDINA

Per le motivazioni e le considerazioni espresse in narrativa, costituenti parte integrale e sostanziale della presente ordinanza:

- a)** di sospendere, con decorrenza dal 4 Dicembre 2020 al 9 Gennaio 2021 compreso, le attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio del Comune di Teggiano, incluse le scuole dell'infanzia e dei servizi educativi;
- b)** di consentire lo svolgimento delle attività didattiche in presenza, destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto Scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;
- c)** Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado (anni successivi al primo anno di frequenza) e di secondo grado, restano ferme le disposizioni di cui al DPCM 3 novembre 2020 e all'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 93 del 28 novembre 2020.

DISPONE

- Di notificare tramite pec la presente ordinanza ai Dirigenti degli Istituti Scolastici del Comune di Teggiano;
- Di dare adeguata pubblicità alla presente Ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-linee e sul sito internet del Comune;
- Di trasmettere la presente ordinanza a:
 - ✓ Azienda Sanitaria locale;
 - ✓ Comando Stazione Carabinieri di Teggiano;
 - ✓ Prefettura di Salerno;
 - ✓ Presidente della Giunta Regionale della Campania;
 - ✓ Ufficio Scolastico Regionale;
 - ✓ Comando di Polizia Municipale.

Gli organi di vigilanza del territorio sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

IL SINDACO
f.to Michele DI CANDIA